

TRIBUNALE DI VELLETRI
G.E. DOTT.SSA CALVANESE – RGE N. 611/10

AVVISO DI VENDITA

Il Notaio delegato Dr. Marco Sepe di Anzio vista l'ordinanza di delega del G.E. dott. Audino e visto il provvedimento del G.E. dott.ssa Calvanese del 9/5/2025 nella procedura esecutiva immobiliare di cui all'epigrafe

Atti amministrativi come da atti del procedimento esecutivo.

Visti gli artt. 591 bis e 576 bis cod. proc. Civ.

RENDE NOTO

Che il giorno **16 febbraio 2026** alle **ore 15,15** presso il suo studio in Anzio, Piazza Pia n. 16 avrà luogo la vendita senza incanto della piena proprietà del seguente immobile:

LOTTO UNICO

In Comune di **Anzio**, stradone **S. Anastasio n.1** e precisamente: **appartamento** facente parte del fabbricato distinto con la lettera F del complesso immobiliare "El Caracol", sviluppato su tre livelli, composto al piano seminterrato – cui si accede o dal giardino esterno o tramite scala esterna in ferro dalla verandina del piano terreno - di un vano, al piano terra – cui si accede dalla corte interna del fabbricato F - di soggiorno, angolo cottura, bagno, veranda, terrazzino e giardino pertinenziale, al piano superiore - cui si accede a mezzo scala interna - di due camere, bagno e balconi; il tutto confina con corte interna al fabbricato, appartamenti interni 18 e 20, salvo altri.

Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati di Anzio al foglio 38, particella 698, subalterni 41 e 61 graffati tra loro (variato come da denuncia in data 19.10.1995), categoria A/7, classe 4, vani 4,5, rendita catastale euro 615,87, Strada Privata n. SC, piano T-1, interno 19; prezzo base **€ 16.359,88** (sedicimilatrecentocinquantanove/88)

offerta minima **€ 13.087,90** (tredicimilaottantasette/90)

offerta in aumento **€ 500,00** (cinquecento/00)

Il villino è attualmente occupato ma nella CTU non è precisato a quale titolo.

Dalla perizia in atti l'immobile è stato edificato in virtù di concessione edilizia n. 12494 del 20.06.1998 rilasciata dal Comune di Anzio.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di vendita senza incanto.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

(MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALTRE DISPOSIZIONI)

Nel caso di vendita senza incanto, le offerte di acquisto dovranno essere presentate **ESCLUSIVAMENTE** presso lo studio del notaio delegato entro le ore 13,00 del giorno feriale

precedente la data fissata per la vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato **ESCLUSIVAMENTE** il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del notaio delegato e la data della vendita. **Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta;**

- 1) l'offerta dovrà contenere:
 - il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
 - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
 - **l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto (25%) al prezzo stabilito ed indicato nel presente avviso a pena di esclusione;**
 - il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere superiore a **120 giorni** dalla data di aggiudicazione;
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- 2) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
- 3) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a "Notaio Marco Sepe – proc. N. 611/10" per un importo pari ad un decimo del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
- 4) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile;
- 5) qualora ricorrono giustificati motivi il GE potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro il termine non superiore a 12 mesi;
- 6) **l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene. Il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal notaio-delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo;**
- 7) l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato direttamente al notaio delegato;

8) in caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;

9) **le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, alle ore 15,00 del giorno previsto per la vendita senza incanto; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta ai sensi dell'art. 573 c.p.c.: nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto salvo che detto rilancio sia inferiore al valore dell'immobile e vi siano istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.. In quest'ultimo caso si procederà all'assegnazione al creditore istante. Qualora all'esito della gara il prezzo offerto sia inferiore al valore dell'immobile indicato nell'ordinanza o nell'avviso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non vi siano istanze di assegnazione, in tal caso il delegato provvederà su queste. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente salvo che il prezzo offerto sia inferiore a quello stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c.. In quest'ultimo caso si procederà all'assegnazione al creditore istante. All'offerente che non risulterà aggiudicatario verrà immediatamente restituita la cauzione.**

10) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art.573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario e comunque non superiore a 120 giorni;

11) nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

12) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà formulare apposita istanza a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito mutuante e che, in ogni caso, il termine per il versamento del saldo prezzo non sarà soggetto a proroghe qualora l'istituto mutuante non garantisca entro il termine fissato l'erogazione del mutuo. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno bancario circolare non trasferibile intestato al notaio delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito dovrà anche consegnare al notaio-delegato l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il notaio-delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il notaio-delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante*

erogazione della somma di €***** da parte di *** a fronte del contratto di mutuo a rogito *** del *** rep. *** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del notaio) tra il 100° ed il 120° giorno successivo all'aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessun motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in data anteriore alla scadenza del termine per il saldo prezzo;

L'importo degli oneri tributari, delle spese e delle competenze saranno determinati ai sensi del D.M. n. 227/15 e saranno comunicate all'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione e dovranno essere versate entro il termine stabilito per il saldo prezzo.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al professionista per le operazioni di vendita, come liquidato dal giudice dell'esecuzione.

Le spese relative alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche, precedenti e successive il pignoramento, sono a carico della procedura, ad eccezione dei compensi relativi alle cancellazioni stesse che rimangono a carico dell'aggiudicatario.

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, purché presenti



domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;



L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese dell'aggiudicatario, come sopra specificato;

Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario ed a spese dell'aggiudicatario;

che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

l'elaborato peritale e tutta la documentazione relativa saranno pubblicati, unitamente alla presente ordinanza, sul Portale delle Vendite Pubbliche almeno 65 giorni prima della vendita e fino al giorno della gara nonché sul sito internet www.astegiudiziarie.it per un periodo di 45 giorni antecedenti e fino al giorno della vendita senza incanto;

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Messaggero". Tra l'inserzione della suddetta pubblicità e il giorno dell'incanto dovrà decorrere un termine non superiore a 120 giorni e non inferiore a 45 giorni.

Si precisa che tutte le attività, che a norma dell'art. 576 e ss. C.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o dal Giudice dell'Esecuzione, o dal cancelliere, saranno effettuate presso lo Studio notarile.

Per le visite dell'immobile rivolgersi al custode avv. Alessandro Novelli, tel. 06/9323456.

Per ogni informazione sulla vendita rivolgersi al collaboratore del Notaio avv. Filippo Garroni con studio in Roma Viale di Villa Massimo n. 24 tel. 06/64520951.

Anzio, 17 novembre 2025



Notaio delegato

Dott. Marco Sepe





Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009